

**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA**  
**Il Tribunale Federale**  
**composto da:**

**avv. Paolo Maffei – in funzione di Presidente - relatore**

**avv. Giovanni Smargiassi**

**avv. Giovanni Belcastro**

**ha pronunciato la seguente**  
**Decisione n. 38/2020**

**nel procedimento n. 84/2019 nei confronti di: Sig.ra Deborah Liporace, Sig.  
Marcos Aurelio Chiumento, ASD Circolo Pugilistico Terracinese Dante Venturi.**

**fatto:**

Con atto del 16 settembre 2019 la Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Dott. Salvatore Alemanno, deferiva al Tribunale Federale i predetti tesserati attribuendo a questi i comportamenti antiregolamentari indicati analiticamente nell'atto di deferimento, per aver, nel contesto della riunione svoltasi a Latina il 23.11.2019, quanto alla Sig.ra Deborah Liporace : "**A**) *In occasione delle visite pre-gara per non aver identificato il pugile Sig.na Giorgia Coccoluto (cat. Youth all'epoca dei fatti) indicata nel programma di riunione ed autorizzata dal CR Lazio, consentendo di fatto quindi la partecipazione al posto di Giorgia, alle attività pre-gara e successivamente alla gara stessa, della Sig.na Gaia Coccoluto (cat. Junior all'epoca dei fatti); la Sig.na Gaia Coccoluto prendeva parte alla gara combattendo contro la Sig.na Federica Zanellato per poco più di un minuto (vds video in documenti n. 13) prima che l'incontro venisse dapprima sospeso e poi annullato definitivamente dal Commissario stesso una volta resasi conto dell'errore; L'incontro così svolto (seppur parzialmente) alla luce del regolamento AOB vigente all'epoca dei fatti rientrava tra quelli virtualmente consentiti per caratteristiche possedute dai pugili, ma non attuabile in quanto non espressamente autorizzato dal CR Lazio e non oggetto di preesistenti richieste di modifica. **B**) Al termine della manifestazione per non aver inviato al CR Lazio i documenti sottoscritti dal pugile Gaia Coccoluto e dal medico di bordo ring in occasione della visita medica pre-gara non allegandoli al referto della riunione; detti documenti, su cui aveva assicurato l'effettivo inoltro, avrebbero dovuto essere allegati in quanto la visita medica pre-gara effettivamente fu sostenuta e l'incontro ebbe inizio prima di essere sospeso (vds documentazione in all. 12);*

*Violazione artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, art. 4 co3 lett. b e j del Regolamento Commissari di riunione e artt. 13 e 14 del Regolamento AOB.";*

Quanto al Sig. Marco Aurelio Chiumento per aver, nel contesto della medesima riunione, "*dapprima condotto alle visite pre-gara e poi consentito/non*

*impedito, presente all'angolo nelle funzioni di tecnico, che l'atleta Sig.na Gaia Coccoluto (cat. junior) prendesse parte alla predetta riunione al posto della Sig.na Giorgia Coccoluto (cat. Youth) nell'incontro sostenuto in quella data contro la Sig.na Federica Zanellato; l'incontro durava circa un minuto prima che venisse dapprima sospeso e poi annullato definitivamente dal commissario di riunione;*

*In tal modo veniva modificato di fatto il programma della riunione, in cui era prevista la partecipazione della Sig.na Giorgia Coccoluto; programma già approvato dal CR Lazio e non oggetto di preesistenti richieste di modifica.*

*L'incontro così svolto (seppur parzialmente) alla luce del regolamento AOB vigente all'epoca dei fatti rientrava tra quelli virtualmente consentiti per caratteristiche possedute dai pugili ma non attuabile in quanto non espressamente autorizzato dal CR Lazio.*

*Violazione artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, artt. 13 e 14 del Regolamento AOB e art. 29 del Regolamento dei tecnici sportivi."*

Quanto alla ASD Circolo Pugilistico Terracinese Dante Venturi, per aver nel contesto della medesima riunione " inviato alla riunione svoltasi a Latina in data 23-11-2019 solo l'atleta Sig.na Gaia Coccoluto (cat. junior) per aver permesso a quest'ultima, tesserata con la ASD Circolo Pugilistico Terracinese Dante Venturi, di prendere parte alla predetta riunione al posto della Sig.na Giorgia Coccoluto (cat. Youth), tesserata con la medesima ASD, nell'incontro sostenuto in quella data contro la Sig.na Federica Zanellato;

*L'incontro durava circa un minuto prima che venisse dapprima sospeso e poi annullato definitivamente dal commissario di riunione; In tal modo veniva modificato di fatto il programma della riunione, in cui era prevista la partecipazione della Sig.na Giorgia Coccoluto; programma già approvato dal CR Lazio e non oggetto di preesistenti richieste di modifica.*

*L'incontro così svolto (seppur parzialmente) alla luce del regolamento AOB vigente all'epoca dei fatti rientrava tra quelli virtualmente consentiti per caratteristiche possedute dai pugili ma non attuabile in quanto non espressamente autorizzato dal CR Lazio.*

*Violazione artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia e artt. 13 e 14 del Regolamento AOB."*

All'udienza del 13 ottobre 2020, tenutasi in videoconferenza, la Procura concludeva con la richiesta di comminare le seguenti sanzioni: alla Sig.ra Liporace giorni 110 di sospensione da ogni attività agonistica e federale, al Sig. Chiumento 90 giorni di sospensione da ogni attività agonistica e federale, per la ASD Circolo Pugilistico Terracinese ammenda pari a 4 quote di affiliazione. Il Sig. Chiumento e il Presidente della ASD, presenti in collegamento video chiedevano entrambi rispettivamente l'assoluzione. Nessuno era comparso per la Sig.ra Liporace. L'udienza veniva rinviata al 18 novembre per procedere all'audizione - disposta d'ufficio- di 4 testimoni. All'udienza del 18 novembre venivano ascoltati tre testimoni e riservata la decisione.

All'esito della camera di consiglio, lette le memorie depositate dalla ASD e dalla Sig.ra Liporace nonché esaminati i documenti nel fascicolo, il Tribunale Federale provvede come segue.

Il procedimento prende le mosse da una comunicazione sottoscritta dal Commissario di Riunione sig.ra Liporace al termine della riunione del 23.11.2019, allegata al referto dalla quale si evince che uno degli incontri in programma, quello tra la pugile Zanellato e la Giorgia Coccoluto, fu interrotto immediatamente dal Commissario di Riunione allorché questa si era avveduta che sul ring era salita anziché Giorgia Coccoluto come da programma autorizzato, sua sorella Gaia, che apparteneva all'epoca alla categoria Junior, il cui nome non compariva nel programma e quindi non poteva gareggiare. Il Commissario di Riunione aggiungeva che era suo convincimento che dopo le operazioni di peso le sarebbe stato sottratto il libretto della Coccoluto Giorgia che aveva sostenuto la visita e il peso e sostituito con il libretto della Coccoluto Giorgia che era salita sul ring.

L'azione disciplinare avviata dalla Procura Federale è fondata per i seguenti

#### MOTIVI

Non risulta credibile il Commissario di Riunione quando afferma di aver effettuato le operazioni pre-gara di peso e visita medica con l'atleta indicata nel programma Giorgia Coccoluto ma che poi sul ring sarebbe salita sua sorella Gaia Coccoluto e sostituiti i rispettivi libretti sul tavolo della giuria. Emerge invece dalle dichiarazioni del Sig. De Monaco, tecnico della pugile Zanellato, che la visita, e contemporaneamente l'identificazione condotta dal Commissario di Riunione, fu eseguita sulla stessa ragazza poi salita sul ring. La dichiarazione del Sig. De Monaco è attendibile, poiché si tratta di soggetto privo di interesse a fare dichiarazioni strumentali alla difesa propria o altrui; il Sig. De Monaco aveva accompagnato alla riunione la pugile Zanellato, attenendosi al programma approvato dalla Federazione, pertanto va ritenuto un teste sereno ed imparziale. Tra l'altro la dichiarazione del Sig. De Monaco trova conferma in quella resa dal medico di gara che ha dichiarato di aver visitato la medesima atleta poi salita sul ring. Ne deriva che il Commissario di Riunione non ha rilevato in sede di operazioni pre-gara la discrepanza tra il nome sul programma e quello sul libretto, compiendo un errore piuttosto significativo. Spetta infatti in primis al Commissario di Riunione verificare la corrispondenza tra i nomi del programma e gli atleti che si presentano per gareggiare. Ciò sicuramente primariamente a tutela della salute dei pugili. Sussiste pertanto il primo capo di incolpazione a carico della Sig.ra Liporace.

Eguale cosa è da dirsi quanto al secondo capo a carico del Commissario di Riunione, non essendo mai pervenuti in Federazione i documenti della visita pre-gara sottoscritti dal medico e dall'atleta, senza alcuna valida giustificazione.

Sussistono anche le violazioni addebitate al Sig. Chiumento ed alla ASD Dante Venturi.

Il Sig. Chiumento ha dichiarato di essersi accorto della discrepanza tra il nome affisso sullo spogliatoio e quello della pugile presente e di averlo segnalato ad uno degli arbitri. Nessuno degli arbitri ascoltati ha confermato la circostanza. Il Sig. Chiumento, proprio a motivo del fatto che si era reso conto dell'anomalia, avrebbe piuttosto dovuto informare il Commissario di Riunione, soggetto responsabile del corretto svolgimento della manifestazione ma soprattutto sincerarsi che l'atleta che accompagnava fosse stata effettivamente autorizzata a combattere dalla Federazione o dal Commissario di Riunione, tantopiù che si trattava di atleta minorenni.

La ASD Circolo Pugilistico Terracinese Dante Venturi, per il tramite dei suoi delegati e nella specie di colui che aveva proposto l'atleta per il combattimento, avrebbe dovuto verificare preventivamente la corrispondenza tra il nome dell'atleta autorizzato ufficialmente dalla Federazione a partecipare alla riunione e quello che fu concretamente inviato a combattere.

Ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare occorre tenere conto di alcune circostanze, tutte attenuanti, in favore degli incolpati.

Innanzitutto deve considerarsi, favore del Commissario di Riunione, che la Sig.ra Liporace è prontamente intervenuta per interrompere l'incontro non appena messa in allarme dalla precisazione fatta dal tecnico De Monaco sulla ridotta durata delle riprese da disputare.

In secondo luogo deve considerarsi, in favore di tutti gli incolpati, che l'incontro tra le pugili salite sul ring era all'epoca, benché non autorizzato dalla Federazione e inserito nel programma, un incontro ammesso dal regolamento e il Commissario di Riunione avrebbe potuto, facendo esercizio di un potere espressamente attribuito dalla normativa federale e sussistendone le condizioni previste dall'art. 14, comma 3 del Regolamento AOB, autorizzarlo seduta stante.

In terzo luogo, in favore del Sig. Chiumento e della ASD Dante Venturi, si deve tener conto che il soggetto deputato alla verifica dell'identità degli atleti in fase pre-gara è indiscutibilmente il Commissario di Riunione; era essenzialmente la Sig.ra Liporace investita del compito di verificare che la riunione potesse svolgersi regolarmente e che i pugili presentatisi fossero effettivamente autorizzati a combattere dalla Federazione.

Tutte le condotte contestate costituiscono violazione dei principi di lealtà e correttezza previsti dagli articoli 1, 54 e 55 del Regolamento di giustizia e come tali vanno sanzionate con la sospensione da ogni attività agonistica e federale come previsto dall'art. 60 del Regolamento di giustizia, per il Commissario di Riunione e per il tecnico Marco Aurelio Chiumento e con l'ammenda per la Asd Circolo Pugilistico Terracinese Dante Venturi.

### P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale come sopra composto, all'unanimità, così provvede:

commina alla Sig.ra Deborah Liporace la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale pari a 80 giorni che sarà esecutiva a decorrere

dal primo giorno utile successivo al rinnovo del tesseramento che alla data odierna non risulta ancora essere stato effettuato, al Sig. Marco Aurelio Chiumento la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale pari a 40 giorni che sarà esecutiva a decorrere dal primo giorno utile successivo al rinnovo del tesseramento che alla data odierna non risulta ancora essere stato effettuato, alla ASD Circolo pugilistico Terracinese Davide Venturi la sanzione dell'ammenda pari a due quote di affiliazione che sarà esecutiva a decorrere dal primo giorno utile successivo al rinnovo dell'affiliazione che alla data odierna non risulta ancora essere stato effettuato. Così deciso in Roma, in data 15 dicembre 2020 presso gli Uffici della FPI

Il Tribunale Federale –Presidente f.f. e relatore

Avv. Paolo Maffei

